**FAMIGLIA E DIRITTO**  Accolto il ricorso di una coppia emiliana, in cui il marito è diventato donna. Ma, oltre il caso specifico, si intravvede l'apertura ai matrimoni gay

## La Cassazione spinge per riconoscere le nozze tra due donne

## Alla Consulta la norma sul cambio di sesso

DA MILANO FRANCESCO RICCARDI

Il giurista Papanti Pellettier: così la Corte sovrappone una sua visione all'ordinamento

a legge è di una chiarezza esemplare.
«La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (...) provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione
degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito
religioso». Ma per la prima sezione civile
della Cassazione, presieduta da Maria Gabriella Luccioli, sugli articoli 2 e 4 di questa norma (legge
fed4/1982) ci sono dubbi
di legittimità costituzionale. Da qui un'ordinanza depositata ieri, nella
quale si chiede alla Consulta di pronunciarsi. Richiesta che, al di là del
singolo processo, rischia
di apparire come un nuovo tentativo di legittimare il matrimonio fra omosessuali o, meglio,
tra persone dello stesso sesso.
La vicenda nasce dal caso di una coppiamiliana, nella quale il marito dopo alcuni
anni ha intrapreso l'iter medico e giuridicon per il cambiamento di sesso. Una volta
concluso il procedimento. nel 2009 al momento della registrazione della rettifica di
sesso, l'ufficiale civile dell' amagrafe del Comune di Bologna aveva fatto cessare d'ufficio, così come appunto prevede la legge
fetti del matrimonio. La nuova
'let' e sua moglie si erano però opposte e
in primo grado il tribunale aveva dato loro ragione, sostenendo in sostanza cheso
la pronuncia di un tribunale può deterro ragione, sostenendo in sostanza che so-lo la pronuncia di un tribunale può deter-

minare il divorzio di una coppia. La Corte d'appello di Bologna, invece, accogliendo il ricorso del ministero dell'Interno, aveva ribaltato il verdetto spiegando che «consentire il permanere del vincolo matrimoniale (...) significa mantenere in vita un rapporto privo del suo indispensabile presupposto di legittimità: la diversità sessuale dei coniugi».

La Cassazione ora – sollevando la questione alla Corte costituzionale – sostiene che lo scioglimento del vincolo matrimoniale imposto alla persona che cam-

sto alla persona che cam-bia sesso «mina alla radice il principio di autode-terminazione del sogget-to» intenzionato a cambiare sesso «conseguen-do a tale opzione la elimi-nazione del diritto alla vi-

nento uo a tate opizione ta eliminazione del diritto alla vita familiare, realizzato mediante la scelta del vincolo matrimoniales. Secondo l'ordinanza, firmata dalla presidente Luccioli, tale lesione del diritto «appare ancor più accentuata nei confronti dell'altro coniuge, costretto a subire gravi conseguenze sulla sua sfera emotiva e sull'assetto giuridico delle proprie scelte relazionali dalla rettifica di sesso operata dall'altro coniuge», con l'effetto di rimanere «totalimente privo di tutela per effetto dello scioglimento automatico del vincolo». Il divorzio imposto costituisce, quindi, secondo i giudici, «un'ingerenza attuale sulla volontà individuale nell'esercizio del diritto personalissimo allo scioglimento del matrimonio» dal quale i coniugi non pos-



GIUDICI TENTANO DI FARE LE LEGGI»

«I GIUDICI TENTANO DI FARE LE LEGGI»
Un tentativo di cambiare le norme sul matrimonio.
Così Eugenia Roccella, deputato Pdl ed ex
sottosegretario al Welfare, commenta la decisione della
Corte di Cassazione di rinviare alla Consulta la legge
164 sulla base del ricorso di una coppia di coniugi
emiliani, in cui uno dei due ha cambiato sesso.
«L'ordinanza presuppone la possibilità del matrimonio
tra persone dello stesso sesso, e ignora il fatto che,
proprio su questo tema, la Corte Costituzionale si è
già espressa con chiarezza – commenta Eugenia
non si può, con un'ordinanza o una sentenza, istituire il

già espressa con chiarezza – commenta Eugenia Roccella –. È evidente che non si può, con un'ordinanza o una sentenza, istituire il matrimonio omosessuale, né si può interpretare, in modo fantasioso, l'art. 29 della Costituzione, in cui la famiglia è definita società naturale fondata sul matrimonio. Accade sempre più spesso che alcuni magistrati invece di applicare le leggi ambiscano a farle, sostituendosi al Parlamento: tanto vale allora sottoporre i

sono neppure difendersi. «Le scelte appartenenti alla sfera emotiva e affettiva costituiscono il fondamento dell'autodeterminazione» e il matrimonio «è fondato in via esclusiva sul canone indefettibile del consenso», scrivono ancora i magistrati. Per questi motivi, la prima sezione civile della Cassazione pone il dubbio della etittimità della legge 164 in ordine agli articoli 2, 3, 24 e 29 della Costituzione. L'ordinanza, però, non si limita a ritenere potenzialmente illegittima la cessazione automatica del matrimonio tra due persone divenute dello stesso sesso. Ma, nella sua stesura, pare minare alla base l'istitu-

to del matrimonio così come lo conosciamo da secoli e come scolpito nella nostra Carta fondamentale. Dando ormai per 'acquisito' che la Corte costituzionale con la sentenza 138 del 2010 e la Corte europea dei diritti dell'uomo (24 giugno 2010 caso Schalk e Kopf) abbiano stabilito che «non sussiste un vincolo costituzionale (art. 26 Costituziono) o proveniente dall'articolo 12 della Cedu in ordine all'esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessualià. E che «il carattere dell'eterosessualità non costituice più, di conseguenza, un canone di ordine pubblico né interno né internazionale». to del matrimonio così come lo conoscia-

«Non è così», replica a riguardo Paolo Pa panti Pellettier, ordinario di Diritto civile all'Università di Tor Vergata. «La definizio-ne della famiglia come "società *natural*-fondata sul matrimonio" fa espresso e imtondata sul matrimonio" la espresso e immutato riferimento al vincolo tra persone di sesso diverso, così come accade in natura, appunto. Lo stesso rapporto di coniugio è riconducibile solo a un uomo e una donna e rimanda certamente alla tutela della procreazione, dalla quale sono naturalmente escluse le coppie dello stesso sesso. In questo senso si parla di ordine pubblico, così come la necessità che gli sposi siano di sesso diverso è immanente al sistema e desumibile dall'intero complesso dell'ordinamento». Eppure l'ordinanza pare prefigurare un assetto giuridico completamente diverso. «Da tempo sono stati operati dei vulnera al matrimonio civile e con diverse ordinanze e sentenze i giudici, anziché limitarsi all'applicazione della legge, hanno finito per sovrapporre all'ordinamento un loro orientamento, un modello ideologico di famiglia, diverso rispetto a quello previsto dalla stessa Costituzione». Non a caso, ieri, l'Arcigay ha subito salutato l'ordinanza come un passo avanti verso l'approvazione delle nozze tra omosessuali. mutato riferimento al vincolo tra persone